

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CULTURAIDENTITÀ"

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata:

"CulturaIdentità"

(senza vincoli grafici).
2. L'Associazione ha sede in Milano, Via Giacomo Watt n. 37. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e uffici senza limiti di territorialità.
3. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2

Scopi

1. Scopo dell'Associazione – che non ha fine di lucro e che persegue esclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità sociale, nell'interesse generale e collettivo – è la valorizzazione, l'approfondimento, la sensibilizzazione, la promozione, la diffusione e la tutela della cultura italiana (nella sua accezione più vasta) e dell'identità del popolo italiano, con particolare riferimento ai valori, alle radici, alle tradizioni, alla storia, alla società, al patrimonio storico, artistico e culturale nazionali e all'italianità.
2. Nel perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:
 - (i) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, partecipare ad iniziative sociali e culturali, conferenze, convegni, congressi, incontri, tavole rotonde, dibattiti, etc., dedicati alla storia, all'arte, alla cultura e a tutto quanto concerna il patrimonio storico, artistico, culturale e sociale italiano (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nei settori letterario, cinematografico, teatrale, musicale, artistico, eno-gastronomico, agro-alimentare, sportivo, della moda e del costume, del disegno industriale e in ogni altro settore espressione di eccellenza italiana e di italianità; nonché in tutti i settori tematici che siano di specifico interesse con riferimento al vivere sociale del popolo italiano quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la giustizia, la legalità, il sistema fiscale, l'educazione, la famiglia, la sanità pubblica, la salute, la disabilità, il lavoro, l'immigrazione, etc.);
 - (ii) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire e partecipare ad attività sociali, culturali ed artistiche, nell'interesse generale, volte alla valorizzazione, all'approfondimento, alla sensibilizzazione, alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana, dell'identità nazionale e dell'italianità;
 - (iii) organizzare, promuovere, curare, gestire, partecipare a laboratori, corsi di aggiornamento e approfondimento, seminari, scuole di perfezionamento, etc., aventi ad oggetto o quale obiettivo la valorizzazione, l'approfondimento, la sensibilizzazione, la promozione e la diffusione della cultura (nella sua accezione più ampia ed in ogni settore) e dell'identità italiana;
 - (iv) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, svolgere attività di consulenza artistica e culturale, produrre, pubblicizzare, partecipare a spettacoli, mostre, festival, premi, concorsi, fiere, stagioni concertistiche, etc.; produrre, curare, promuovere, pubblicizzare, svolgere attività di consulenza, partecipare a *format* e programmi televisivi, radiofonici, libri, stampe, cataloghi, documentari, registrazione audio o video-sonore, prodotti

multimediali, attività sul *web*, etc.; produrre, promuovere, fornire la propria consulenza nella produzione o promozione di opere artistiche, culturali, didattiche, etc.; il tutto, con l'obiettivo di valorizzare, approfondire, sensibilizzare, promuovere, diffondere e tutelare la cultura italiana (nella sua accezione più ampia ed in ogni settore) e l'identità del popolo italiano;

- (v) fungere da centro aggregatore di altre persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni accomunate da interessi simili, analoghi, affini, funzionali o complementari con quelli propri dell'Associazione; in detta prospettiva, fungere eventualmente da "rete" associativa o "confederazione" tra diverse persone (fisiche e giuridiche) ed enti accomunati dai medesimi valori; e tutto quant'altro sia ritenuto funzionale al, o comunque utile per il, perseguimento degli scopi associativi. Il tutto, sia in Italia sia all'Estero.

3. Nel perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà altresì svolgere le opportune attività, strumentali o accessorie, quali, a titolo esemplificativo:

- (i) l'attività diretta ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, associazioni e fondazioni, promuovendo, favorendo l'associazione di, ed aderendo ad, altre organizzazioni, associazioni e fondazioni;
- (ii) la collaborazione con lo Stato, gli enti locali e territoriali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, di nazionalità estera, comunitari, transnazionali, o internazionali, anche stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendo contributi di qualsiasi natura;
- (iii) l'organizzazione, la promozione e la gestione della raccolta di fondi e di campagne di raccolta fondi (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente):
- (a) mediante sollecitazione agli aderenti all'Associazione (e dunque ai Soci, ai Sostenitori, ai Responsabili Territoriali, etc.), a terzi o al pubblico, con richiesta di contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, liberalità, etc., in ogni caso di natura non corrispettiva; ovvero
- (b) mediante sollecitazione agli aderenti, a terzi o al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modifico valore; il tutto a livello organizzato e continuativo o a livello occasionale; in ogni caso, al fine principale di ottenere le risorse per finanziare le proprie attività e per realizzare gli scopi associativi;
- (iv) il compimento, in via non prevalente, di tutti gli atti, attività e operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie – purché non incompatibili con la natura di ente del terzo settore e purché realizzate nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente – che saranno ritenute dal Consiglio Amministrativo necessarie, utili o comunque opportune in quanto strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà, in via non prevalente e secondaria:
- (a) organizzare, gestire, partecipare, promuovere attività commerciali o comunque produttive;
- (b) acquisire beni immobili, anche a seguito di contratti di acquisto stipulati da terzi a favore dell'Associazione;
- (c) compravendere beni mobili (anche registrati) o immobili; acquisire o trasferire diritti reali su beni mobili o immobili;
- (d) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la compravendita qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri, etc.);
- (e) stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per

- l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi inclusa la concessione in uso di beni materiali e immateriali; nonché
- (f) gestire e amministrare beni e diritti (ivi incluso, a titolo esemplificativo, la gestione e lo sfruttamento di diritti di autore, diritti di inventore, diritti d'immagine, etc.), anche per conto o nell'interesse di terzi;
- e tutto quant'altro fosse ritenuto strumentale per il perseguimento degli scopi associativi.
4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ai sensi del presente Statuto, ad eccezione di quelle attività ad esse connesse o di quelle accessorie, strumentali o funzionali a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse o comunque volte al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
5. L'attività dell'Associazione potrà essere svolta sia direttamente sia indirettamente, in forma di supporto, ausilio, concorso, cooperazione o collaborazione di qualsiasi specie e in qualsiasi forma con altre persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni esercenti attività simili, analoghe, connesse, strumentali, affini o complementari a quelle dell'Associazione.
6. L'Associazione non è un ente politico né un ente religioso. Tuttavia l'Associazione, nel perseguimento degli scopi associativi di cui sopra, potrà *inter alia* collaborare o cooperare con forze politiche, religiose ed istituzionali, o prestare ad esse la propria consulenza o il proprio supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella elaborazione di proposte volte alla promozione, valorizzazione, approfondimento, sensibilizzazione, diffusione e tutela del patrimonio storico, artistico, sociale, culturale ed identitario dell'Italia).
7. L'Associazione si propone di essere un'associazione del terzo settore e, precisamente, di svolgere il ruolo tipico delle associazioni di promozione sociale e culturale (così dette "APS"). L'Assemblea dell'Associazione ha intenzione di valutare se e in quali tempi chiedere il riconoscimento e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle somme, dai beni mobili e dai beni immobili che pervengano all'Associazione, a qualsiasi titolo, da contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, liberalità, etc., da parte di persone fisiche, persone giuridiche, enti (pubblici e privati), associazioni e fondazioni. Il patrimonio dell'Associazione è dunque composto:
- (i) dal fondo di dotazione iniziale costituito da danaro ed altre utilità conferiti dai Soci Fondatori;
 - (ii) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti nel rispetto del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - (iii) dai versamenti in denaro a qualsiasi titolo effettuati (e.g. contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, liberalità, etc.) da persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - (iv) dalla porzione di rendite non utilizzata che, con delibera o provvedimento del Consiglio Amministrativo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; nonché
 - (v) dai contributi dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici, nonché di istituzioni straniere, comunitarie, transnazionali o internazionali.

2. Il finanziamento delle attività dell'Associazione viene assicurato:
 - (i) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Amministrativo;
 - (ii) dai contributi dei Sostenitori;
 - (iii) dalle somme rinvenienti dalle campagne di raccolta fondi;
 - (iv) dai proventi derivanti dalle attività strumentali o accessorie;
 - (v) dalle somme che comunque pervengano all'Associazione (quali contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, eredità, legati, elargizioni *inter vivos* o *mortis causa*), destinate non ad incrementare il patrimonio ma a finanziare le attività dell'Associazione;
 - (vi) da eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato attraverso i Ministeri competenti, dagli enti territoriali o da enti pubblici in generale nonché da istituzioni straniere, comunitarie, transnazionali ed internazionali, destinati non ad incrementare il patrimonio ma a finanziare le attività dell'Associazione;
 - (vii) da eventuali contributi erogati da altri enti locali anche non territoriali;
 - (viii) dalle eventuali riconversioni del patrimonio istituzionale;
 - (ix) dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti contrattuali o convenzionali stipulati nell'attuazione dell'attività associativa;
 - (x) da eventuali finanziamenti (anche di natura bancaria) ottenuti nell'interesse dell'Associazione; nonché
 - (xi) da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o delle attività ad esse direttamente connesse.
4. Il patrimonio dell'Associazione, così come le entrate della stessa, sono amministrati dal Consiglio Amministrativo, coerentemente con le finalità dell'Associazione medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed etica, coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.
5. Per far fronte ad eventuali temporanee necessità di cassa, ciascuno dei Soci potrà mettere a disposizione somme di denaro a titolo di anticipazione delle quote associative di propria futura spettanza (anche concernenti più annualità); in tal caso, il Socio non sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale (fino al saldo tra quanto anticipato e quanto anno per anno dovuto a tale titolo).

Articolo 4 **Soci**

1. I **Soci** si distinguono nelle seguenti categorie:
 - (i) Soci Fondatori;
 - (ii) Soci Benemeriti;
 - (iii) Soci Onorari.La suddivisione nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e alle loro responsabilità nei confronti dell'Associazione. Il Consiglio Amministrativo potrà determinare, con apposito regolamento, le modalità operative per ottenere la qualifica di Socio delle varie categorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

3. Potrà essere ammesso quale **Socio Benemerito** o **Socio Onorario** (a valutazione insindacabile del Consiglio Amministrativo, nei termini *infra* specificati) ogni soggetto che:
- (i) manifesti il desiderio di collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e avanzi egli stesso la candidatura di ammissione all'Associazione quale Socio;
 - (ii) intenda concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione assicurando di voler assumere l'impegno al pagamento della quota associativa annua di importo stabilito e definito di anno in anno dal Consiglio Amministrativo (con riguardo a ciascuna categoria di Socio); e
 - (iii) con esclusivo riferimento alla categoria dei Soci Onorari, si sia altresì distinto per meriti particolari in favore dell'Associazione o nei settori d'interesse dell'Associazione.

Ricorrendo predette condizioni, il candidato potrà essere ammesso quale Socio (Benemerito o Onorario) con delibera del Consiglio Amministrativo (a suo libero giudizio), assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Con detta delibera, il Consiglio Amministrativo determinerà l'attribuzione della qualifica di Socio Benemerito od Onorario ai candidati soci dei quali abbia accettato la candidatura.

Ove riceva una candidatura, il Consiglio Amministrativo provvederà in ordine alla stessa entro i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda del candidato entro il predetto termine, la domanda s'intende respinta. In caso di diniego (espresso o tacito), né l'Associazione né gli Organi che abbiano assunto detta delibera sono tenuti ad esplicitare la motivazione del diniego.

4. I Soci assumono la qualifica di **Socio Benemerito** o **Socio Onorario**, anzitutto, a seconda dell'entità del contributo che i candidati sono disposti a versare e che, una volta nominati Soci, verseranno annualmente in favore dell'Associazione. Il Consiglio Amministrativo stabilisce annualmente, con propria delibera, la misura della quota associativa per ciascuna categoria.

Inoltre, i **Soci Onorari** (in aggiunta alle condizioni che devono ricorrere per entrambe le categorie di Soci) dovranno essersi distinti per meriti particolari in favore dell'Associazione o nei settori d'interesse dell'Associazione.

5. Ciascun Socio (a prescindere dalla categoria di appartenenza) è tenuto a rinnovare l'adesione mediante versamento della quota associativa d'iscrizione anno per anno stabilita dal Consiglio Amministrativo con riferimento a ciascuna delle altre categorie (restando inteso che, ove il Consiglio Amministrativo non provveda, si applicheranno le misure deliberate dal Consiglio Amministrativo con riferimento all'anno precedente). Detto versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine dell'anno che decorre dal versamento della quota precedente. Il mancato versamento entro il predetto termine produce la perdita automatica della qualità di Socio (applicandosi in tal caso quanto previsto *sub* art. 6 *infra*).

6. Ciascun Socio ha il compito di partecipare alla vita dell'Associazione dando il proprio contributo: (i) finanziario, tramite il pagamento della quota associativa annuale obbligatoria (nella misura minima richiesta) nonché tramite eventuali contribuzioni volontarie; (ii) personale, su base volontaria, nell'Associazione stessa.

La qualifica di Socio non può essere assunta in caso di minore età.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso dell'avente diritto o salvo esclusione da parte dell'Associazione.

Chi intenda aderire all'Associazione, potrà essere chiamato a presentare una dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e, in ogni caso, s'impegna ad osservarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e, in genere, i principi fondanti.

La qualifica di Socio è intrasmissibile, per atto *inter vivos* nonché per atto *mortis causa*. In aggiunta, l'adesione all'Associazione e il mantenimento di tale qualifica sono in ogni caso subordinati al possesso ed al mantenimento, da parte dei partecipanti (o aspiranti tali), di specifici requisiti di comprovata moralità, onestà, correttezza, legalità e probità (da ponderarsi da parte degli Organi dell'Associazione, a loro libero giudizio) oltre che alla condivisione dei valori di cui l'Associazione si fa portatrice.

Articolo 5 **Sostenitori**

1. I **Sostenitori** sono le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti, associazioni o fondazioni (italiani o stranieri) che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono, su base volontaria, alla realizzazione degli scopi associativi, mediante una contribuzione (anche nel contesto di eventuali campagne di raccolta fondi), in misura almeno pari alla soglia minima stabilita dal Consiglio Amministrativo.
2. I Sostenitori rappresentano il nucleo vitale dell'Associazione. Anzitutto, è anche grazie al contributo dei Sostenitori che l'Associazione potrà raccogliere fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Inoltre, è auspicio dell'Associazione che i Sostenitori (pur non avendo uno specifico ruolo istituzionale o compiti istituzionali e pur non essendo integrati, come tali, nell'organigramma associativo) partecipino alle attività organizzate dall'Associazione o con il contributo della stessa, anche con opere o attività di volontariato in favore dell'Associazione. I Sostenitori possono inoltre proporre nuovi progetti o nuove idee che rientrino negli scopi dell'Associazione e nello spirito della stessa, che saranno presi in considerazione dai competenti Organi dell'Associazione. I Sostenitori, pur costituendo un elemento essenziale dell'Associazione, non rivestono la qualifica di Socio e, pertanto, non partecipano all'Assemblea. I Sostenitori potranno riunirsi, oltre che in occasione degli eventi organizzati dall'Associazione (o con il contributo della stessa) in occasione delle riunioni assembleari territoriali, di cui all'art. 18 *infra*.
3. Il Consiglio Amministrativo ha facoltà di individuare, con apposito regolamento, diverse categorie di Sostenitori (a titolo esemplificativo: "*Sostenitori*", "*Enti Sostenitori della Rete*", "*Mecenati*", etc.) e di fissare, con apposita delibera, diverse soglie minime di contribuzione con riferimento alle singole categorie.
La suddivisione dei Sostenitori nelle predette categorie sarà funzionale alla misura di contribuzione in favore dell'Associazione. Detta suddivisione non implica, almeno in principio, una differenza di trattamento tra i Sostenitori stessi in merito alla loro partecipazione alla vita dell'Associazione. Nel presente Statuto, tutti i Sostenitori dell'Associazione sono qualificati come "*Sostenitori*", a prescindere dalla categoria (e anche dalla denominazione che sarà loro attribuita in concreto dal Consiglio Amministrativo ai sensi di quanto *supra*).
4. A ciascun Sostenitore si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto al punto 6 dell'art. 4 *supra*.

Articolo 6 **Recesso ed esclusione**

1. Il Consiglio Amministrativo delibera sull'esclusione dei Soci o dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - (i) inadempimento dell'obbligo di versare la quota associativa annuale (con esclusivo riferimento ai Soci);

- (ii) inadempimento dell'obbligo di versare il contributo minimo: (a) iniziale (ove il membro sia Sostenitore); e/o (b) periodico (ove deliberato dal Consiglio Amministrativo con riferimento ai Sostenitori investiti di particolari cariche);
 - (iii) condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione con gli Organi dell'Associazione;
 - (iv) condotta potenzialmente dannosa per il perseguimento degli scopi sociali o per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi; o
 - (v) condotta non improntata a correttezza, lealtà, legalità, rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e comunque dei principi fondanti dell'Associazione.
2. Nel caso di persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni l'esclusione ha luogo:
- (i) ove il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto di cui al punto 1 del presente art. 6 sia commesso da alcuno dei soci o associati, da alcuno dei consiglieri di amministrazione o da alcuno dei soggetti incaricati della gestione e/o del controllo della persona giuridica o dell'ente (qualunque sia la denominazione del suo incarico);
 - (ii) in caso di apertura di procedure di scioglimento o liquidazione; o
 - (iii) in caso di stato di insolvenza e/o apertura di altre procedure concorsuali.
3. La delibera con cui il Consiglio Amministrativo decide sull'esclusione viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Sia i Soci sia i Sostenitori possono recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Amministrativo. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso avrà effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Amministrativo riceve la notifica della volontà di recesso.
5. La qualifica di Socio e, parimenti, quella di Sostenitore, si perdono – oltre che per esclusione o per recesso – anche per:
- (i) decesso; estinzione della persona giuridica o dell'ente;
 - (ii) interdizione, inabilitazione, perdita di capacità giuridica o di agire; nonché
 - (iii) indegnità, dichiarata dal Consiglio Amministrativo con delibera ed approvata dal Collegio dei Probiviri.
6. Al Socio escluso, receduto o comunque decaduto, non spetta null'altro che il diritto al rimborso delle quote associative di anni futuri eventualmente anticipate.
7. Contro l'esclusione, il Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:
- (i) l'Assemblea;
 - (ii) il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione;
 - (iii) il Consiglio Amministrativo;
 - (iv) il Comitato Esecutivo;
 - (v) il Collegio Direttivo Nazionale;
 - (vi) i Responsabili Territoriali nonché gli altri Organi Territoriali previsti dallo Statuto;
 - (vii) il Collegio dei Probiviri;
 - (viii) il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale;
 - (ix) il Revisore dei Conti; e

- (x) il Tesoriere.
2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno durata quinquennale e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate, previamente autorizzate ed approvate dal Consiglio Amministrativo e salvo il caso dei membri del Consiglio Amministrativo o del Collegio Direttivo Nazionale investiti di particolari compiti, a condizione che la remunerazione sia attribuita al momento di assegnazione dei predetti incarichi.

Articolo 8 **Assemblea**

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, nel rispetto del presente Statuto.
2. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione. L'Assemblea è preposta a determinare gli indirizzi, gli orientamenti e le scelte di fondo dell'Associazione, avendo pertanto un ruolo essenziale di politica e di indirizzo delle attività e degli obiettivi dell'Associazione stessa.
- L'Assemblea ha la funzione e il potere di:
- (i) nominare e revocare i membri degli Organi dell'Associazione (esclusi i casi di riserva espressa, ai sensi dello Statuto, alla competenza di altri Organi) e, in dettaglio:
 - (a) determinare il numero dei membri del Consiglio Amministrativo, nel limite stabilito dal presente Statuto;
 - (b) nominare e revocare i membri del Consiglio Amministrativo;
 - (c) nominare i membri del Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Amministrativo;
 - (d) determinare se nominare il Sindaco Unico, il Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti; in caso, nominare e revocare (su proposta del Consiglio Amministrativo) il Sindaco Unico, il Collegio Sindacale e il Revisore dei Conti;
 - (e) nominare e revocare il Tesoriere;
 - (ii) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - (iii) deliberare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - (iv) formulare pareri consultivi su progetti di gestione dell'Associazione;
 - (v) formulare proposte sull'attività da svolgere;
 - (vi) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto (con le maggioranze di cui all'art. 9 *infra*);
 - (vii) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del Consiglio Amministrativo;
 - (viii) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - (ix) deliberare sulle altre materie eventualmente attribuite alla competenza esclusiva assembleare dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 9 **Riunioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione: (i) di propria iniziativa; o (ii) su richiesta motivata di almeno un decimo dei suoi membri; o (iii) su richiesta (anche non motivata) di almeno due terzi dei suoi membri; in ogni caso, con lettera inviata, a mezzo raccomandata a.r., telefax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può inoltre indicare il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può comunque avvenire prima delle successive 24 (ventiquattro) ore dalla prima adunanza.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato). Il Presidente nomina un Segretario, dal quale è assistito.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci. Ogni Socio – sia esso persona fisica, persona giuridica o ente – ha diritto ad 1 (un) voto.
5. L'Assemblea (ordinaria) è validamente costituita: *(i)* in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci; *(ii)* in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea (ordinaria) delibera validamente a maggioranza dei partecipanti alla riunione.
Per la modifica dello Statuto, così come per la messa in stato di liquidazione e per la nomina del (o dei) liquidatore(i), l'Assemblea (straordinaria) delibera validamente: *(i)* in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei Soci; *(ii)* in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea (straordinaria) delibera (in prima e in seconda convocazione) con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
Quanto sopra, salvi gli specifici *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da specifiche previsioni del presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione.
6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Amministrativo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ove i membri del Consiglio Amministrativo non intendano partecipare personalmente all'Assemblea ma intendano opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima della riunione, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dovranno dichiarare di essere informati della riunione e indicare gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
8. Le delibere dell'Assemblea constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, rilasciando una delega scritta, senza particolari formalità, prevedendo, eventualmente, anche la facoltà di subdelega.
10. Ogni Socio ha diritto di partecipare in Assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione, senza l'osservanza di particolari formalità, sempre che siano assicurate la piena partecipazione e la possibilità di intervento.
11. Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei Soci.

La decisione dei Soci è assunta solo e quando pervengano alla sede dell'Associazione i consensi o le adesioni da parte della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.

Quanto sopra, salvo il rispetto di maggioranze deliberative più qualificate (ossia: superiori alla maggioranza assoluta) previste nel presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione.

Spetta al Presidente dell'Associazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci ed agli amministratori, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà dei Soci devono essere conservati dall'Associazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 10

Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Amministrativo tra i suoi membri.
2. Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale (potendo a tal fine *inter alia* nominare avvocati).
3. Il Presidente, in particolare, esercita le seguenti funzioni ed ha, in via esclusiva, i seguenti poteri:
 - (i) convoca e presiede l'Assemblea (nei termini di cui all'art. 9 *supra*);
 - (ii) propone il Vice-Presidente;
 - (iii) convoca il Consiglio Amministrativo, il Comitato Esecutivo e il Collegio Direttivo Nazionale, stabilendone l'ordine del giorno; presiede il Consiglio Amministrativo, il Comitato Esecutivo nonché il Collegio Direttivo Nazionale, coordinandone le attività; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Amministrativo, il Comitato Esecutivo e del Collegio Direttivo Nazionale; esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Amministrativo, dal Comitato Esecutivo e dal Collegio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto;
 - (iv) adotta in via d'urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio Amministrativo, al Comitato Esecutivo e al Collegio Direttivo Nazionale; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica rispettivamente del Consiglio Amministrativo, del Comitato Esecutivo o del Collegio Direttivo Nazionale alla prima riunione;
 - (v) sottoscrive gli atti dell'Associazione;
 - (vi) sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione;
 - (vii) nomina procuratori speciali;

ed esercita ogni altra funzione, prerogativa e potere riconosciuti ai sensi del presente Statuto, o attribuitagli anche per delega da altri Organi dell'Associazione.

4. Il Consiglio Amministrativo, su proposta del Presidente dell'Associazione, nomina il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di impedimento di quest'ultimo, assumendo, in tale circostanza, tutte le funzioni ed i poteri del Presidente.
5. Il Presidente dell'Associazione può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio Amministrativo, per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente dell'Associazione può delegare alcuni propri poteri ad altri membri del Consiglio Amministrativo o anche a terzi, per singoli atti o per categorie di atti.

Articolo 11

Il Consiglio Amministrativo

1. L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Amministrativo, composto da (un numero di membri volta per volta determinato dall'Assemblea, e comunque) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri.
2. I componenti del Consiglio Amministrativo sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto.
È requisito per essere nominato membro del Consiglio Amministrativo (e per mantenere tale qualifica) rivestire (e mantenere) la qualifica di Socio ovvero di Sostenitore. La perdita della qualifica di Socio o di Sostenitore farà automaticamente perdere anche quella di membro del Consiglio Amministrativo.
3. I membri del Consiglio Amministrativo restano in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.
4. Ciascun membro del Consiglio Amministrativo può essere revocato per giusta causa dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Amministrativo stesso. Per "*giusta causa*" s'intende il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - (i) mancato pagamento della quota associativa annua (ove il membro sia Socio) o del contributo minimo (ove il membro sia Sostenitore);
 - (ii) condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione con gli Organi dell'Associazione;
 - (iii) condotta potenzialmente dannosa per il perseguimento degli scopi Sociali o per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi; o
 - (iv) condotta non improntata a correttezza, lealtà, legalità, rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e comunque dei principi fondanti dell'Associazione.
5. Qualora un membro del Consiglio Amministrativo non possa più esercitare le sue funzioni nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri membri del Consiglio Amministrativo con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione mediante cooptazione. I membri del Consiglio Amministrativo così nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno sarà posto l'argomento della sostituzione del membro cessato; chi venga eletto in luogo di membro del Consiglio Amministrativo cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

6. Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Amministrativo (e dunque il 50% + 1 degli stessi), l'intero Consiglio Amministrativo s'intenderà decaduto. In tale ipotesi il Consiglio Amministrativo dovrà essere ricostituito, entro 6 (sei) mesi, con procedura avviata a cura del Presidente uscente.

Articolo 12

Poteri del Consiglio Amministrativo

1. Il Consiglio Amministrativo:

- (i) ha la funzione di determinare, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, in via esemplificativa e senza esclusioni, il Consiglio Amministrativo:
 - (a) stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione;
 - (b) ha il potere generale di dare esecuzione alle politiche nazionali indicate dall'Assemblea;
 - (c) delibera su ogni argomento sottopostogli dal Collegio Direttivo Nazionale;
 - (d) fissa i criteri e le modalità per l'adesione all'Associazione da parte dei Soci, nel rispetto dello Statuto;
 - (e) fissa i criteri e le modalità per l'adesione all'Associazione da parte dei Sostenitori, nel rispetto dello Statuto;
 - (f) costituisce Comitati per lo svolgimento di specifiche funzioni;
 - (g) delibera l'adozione di regolamenti interni;
- (ii) ha poteri di nomina e di designazione di specifici Organi dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Amministrativo:
 - (a) nomina i Soci Benemeriti e i Soci Onorari, nei termini di cui all'art. 4;
 - (b) nomina il Presidente dell'Associazione e, su proposta di questi, il Vice-Presidente dell'Associazione;
 - (c) nomina i membri del Comitato Esecutivo (eccezion fatta per i membri di diritto), nei termini di cui all'art. 14;
 - (d) delibera in merito all'esclusione dei Soci, nei termini di cui all'art. 6;
 - (e) nomina le cariche onorarie, stabilendone le finalità e ogni inerente aspetto;
- (iii) è investito dei più ampi poteri di gestione dell'Associazione, con ogni facoltà di compiere qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, e darà impulso alla vita associativa nei modi che riterrà opportuni o che gli saranno indicati dall'Assemblea. In via esemplificativa e senza esclusioni, il Consiglio Amministrativo:
 - (a) cura l'acquisto e l'alienazione di beni mobili, di beni immobili, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito e azionari;
 - (b) dispone l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - (c) dispone la locazione e conduzione di immobili, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere e tipo;
 - (d) nomina i preposti a intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
 - (e) determina le modalità di attribuzione al patrimonio delle quote annuali versati dai Soci, dei contributi versati dai Sostenitori e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti all'Associazione;
 - (f) delibera la destinazione ad incremento del patrimonio della parte di rendite non utilizzata;
 - (g) nomina direttori e procuratori;
 - (h) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
 - (i) propone lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio;

- (j) ha facoltà di deliberare, con il voto favorevole del Presidente, il contributo minimo che, eventualmente, determinati Organi dell'Associazione debbano versare annualmente in favore dell'Associazione;
 - (k) compie qualsiasi altro atto relativo al governo dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio Amministrativo ha facoltà di costituire Comitati Esecutivi e delegare parte dei suoi poteri a detti Comitati, nonché di attribuire a uno o più dei suoi membri (oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, potendo attribuire la rappresentanza dell'Associazione limitatamente a tali atti.
- 3. I **Comitati Esecutivi**, ove nominati, sono composti dal Presidente dell'Associazione nonché da quei membri designati dal Consiglio Amministrativo all'atto della nomina. Resta inteso che il Comitato Esecutivo non ha poteri di rappresentanza ed ha unicamente i poteri e i compiti affidatigli dal Consiglio Amministrativo. Il Consiglio Amministrativo potrà stabilire con regolamento le regole di funzionamento del singolo Comitato Esecutivo (applicandosi, in mancanza, quanto disposto all'art. 13 con riferimento alle modalità di funzionamento delle riunioni del Consiglio Amministrativo, *mutatis mutandis*).

Articolo 13 **Riunioni del Consiglio Amministrativo**

- 1. Il Consiglio Amministrativo si riunisce: (i) almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine al bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo di quello decorso, alle quote annue dei Soci ed ai contributi minimi dei Sostenitori; nonché (ii) ogni qual volta ne faccia richiesta il Presidente o almeno due dei suoi membri.
- 2. Il Consiglio Amministrativo è convocato dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (quali ad esempio lettera, posta elettronica, telefax; ove ritenuto, anche verbalmente). L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà indicare il luogo, il giorno, la data e l'ora dell'eventuale in seconda convocazione. L'avviso dovrà essere ricevuto da tutti i membri del Consiglio Amministrativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione potrà essere comunicata almeno il giorno prima dell'adunanza. Il Consiglio Amministrativo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 3. Il Consiglio Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Amministrativo sono adottate (in prima e in seconda convocazione) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Quanto sopra, salvo gli specifici *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da specifiche previsioni del presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione.
- 4. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio (c.d. "*casting vote*").
- 5. Le delibere devono essere adottate con voto palese.

6. I verbali delle sedute consiliari (con le annesse delibere) devono essere redatti a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell'Associazione e devono essere approvati dal Consiglio Amministrativo.
7. Ogni membro del Consiglio Amministrativo ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Amministrativo anche tramite mezzi di telecomunicazione, senza l'osservanza di particolari formalità, sempre che siano assicurate la piena partecipazione e la possibilità di intervento.
8. Le decisioni del Consiglio Amministrativo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun membro del Consiglio Amministrativo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Amministrativo.
La decisione è assunta solo e quando pervengano alla sede dell'Associazione, i consensi o le adesioni da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Amministrativo.
Quanto sopra, salvo il rispetto di maggioranze deliberative più qualificate (ossia: superiori alla maggioranza assoluta) previste nel presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione.
Spetta al Presidente dell'Associazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i membri del Consiglio Amministrativo, Sindaci e Revisori, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:
 - i membri favorevoli, contrari o astenuti;
 - la data in cui si è formata la decisione;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi membri del Consiglio Amministrativo.Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà dei membri del Consiglio Amministrativo devono essere conservati dall'Associazione.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
9. Delle riunioni del Consiglio Amministrativo è redatto verbale, trascritto in apposito Libro e firmato dal Presidente.

Articolo 14 **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è un Organo strategico e organizzativo, essenziale per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Associazione e delle relative attività.
Il Comitato Esecutivo si compone: (a) del Presidente dell'Associazione (che è anche Presidente del Comitato Esecutivo) nonché dei membri del Consiglio Amministrativo (che, per tutta la durata della propria carica, sono membri di diritto del Comitato Esecutivo); nonché (b) dei membri nominati dal Consiglio Amministrativo.
I membri del Comitato Esecutivo restano in carica per 5 (cinque) esercizi – o per la diversa durata stabilita dal Consiglio Amministrativo all'atto della nomina – e sono rieleggibili.
È requisito per essere nominato membro del Comitato Esecutivo (e per mantenere tale qualifica) rivestire (e mantenere) la qualifica di Socio ovvero di Sostenitore. La perdita

della qualifica di Socio o di Sostenitore farà automaticamente perdere anche quella di membro del Comitato Esecutivo.

Ciascun membro del Comitato Esecutivo può essere revocato per giusta causa dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Amministrativo. Per "giusta causa" s'intendono i gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto (come esemplificati, *mutatis mutadis*, all'art. 11 che precede).

Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato Esecutivo s'intenderà decaduto. In tale ipotesi il Comitato Esecutivo dovrà essere ricostituito, entro 6 (sei) mesi, con procedura avviata a cura del Presidente dell'Associazione; prima di detta ricostituzione, o in mancanza di ricostituzione entro suddetto termine, le funzioni del Comitato Esecutivo saranno svolte dal Consiglio Amministrativo.

2. Il Comitato Esecutivo:

- (i) ha la funzione di determinare, in conformità agli scopi statutari e nell'ambito dei programmi dell'Associazione stabiliti dal Consiglio Amministrativo, i programmi attuativi e gli obiettivi specifici dell'Associazione. In particolare, il Comitato Esecutivo:
 - (a) stabilisce le linee generali e di dettaglio dell'attività dell'Associazione, nel quadro definito dal Consiglio Amministrativo e nel rispetto dell'attività statutariamente stabilita;
 - (b) ha il potere di dare attuazione alle politiche nazionali e territoriali, nel quadro delineato dall'Assemblea e/o dal Consiglio Amministrativo;
 - (c) delibera su ogni argomento sottopostogli dal Collegio Direttivo Nazionale;
 - (d) propone nuove politiche nazionali e locali al Consiglio Amministrativo e/o all'Assemblea;
 - (e) fissa i criteri e le modalità per l'adesione all'Associazione da parte dei Soci, nel rispetto dello Statuto e delle eventuali delibere, regolamenti e/o determinazioni del Consiglio Amministrativo in materia, e determina la misura della quota annua per ciascuna categoria dei Soci;
 - (f) fissa i criteri e le modalità per l'adesione all'Associazione da parte dei Sostenitori, nel rispetto dello Statuto e delle eventuali delibere, regolamenti e/o determinazioni del Consiglio Amministrativo in materia, e determina la misura dei contributi minimi per ciascuna categoria di Sostenitore; può stabilire e determinare la misura dell'eventuale contributo minimo periodico (ad esempio, annuale) in relazione ai Sostenitori investiti di particolari cariche (ad esempio, membro del Consiglio Amministrativo, membro del Collegio Direttivo Nazionale, Responsabile Territoriale, etc.);
 - (g) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
 - (h) propone l'adozione di regolamenti interni;
- (ii) ha poteri di nomina e di designazione di specifici Organi dell'Associazione; in particolare, il Consiglio Amministrativo:
 - (a) nomina i membri del Collegio Direttivo Nazionale, nei termini di cui all'art. 15;
 - (b) nomina i Responsabili Territoriali, nei termini di cui all'art. 18;
- (iii) può essere delegato dal Consiglio Amministrativo nell'esecuzione di specifici atti o di categorie di atti.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (quali ad esempio lettera, posta elettronica, telefax; ove ritenuto, anche verbalmente). L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da

trattare; l'avviso potrà indicare il luogo, il giorno, la data e l'ora dell'eventuale in seconda convocazione.

L'avviso dovrà essere ricevuto da tutti i membri del Comitato Esecutivo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione potrà essere comunicata almeno il giorno prima dell'adunanza. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Amministrativo sono adottate (in prima e in seconda convocazione) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio (c.d. "casting vote").

Le delibere devono essere adottate con voto palese.

Ogni membro del Comitato Esecutivo ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche tramite mezzi di telecomunicazione, senza l'osservanza di particolari formalità, sempre che siano assicurate la piena partecipazione e la possibilità di intervento.

Le decisioni del Comitato Esecutivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Valgono *mutatis mutandis* le previsioni in materia di consultazione scritta e consenso espresso per iscritto di cui all'art. 13 che precede.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale, trascritto in apposito Libro e firmato dal Presidente.

Articolo 15 **Collegio Direttivo Nazionale**

1. I membri del Collegio Direttivo Nazionale sono nominati dal Comitato Esecutivo, con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole del Presidente dell'Associazione.
2. Il Collegio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo che sarà determinato dal Collegio Direttivo con apposito regolamento o con delibera.
Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto e presiede il Collegio Direttivo Nazionale.
È requisito per essere nominato membro del Collegio Direttivo Nazionale (e per mantenere tale qualifica) rivestire (e mantenere) la qualifica di Socio ovvero di Sostenitore. La perdita della qualifica di Socio o di Sostenitore farà automaticamente perdere anche quella di membro del Collegio Direttivo Nazionale.
I membri del Collegio Direttivo Nazionale restano in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.
3. Ciascun membro del Collegio Direttivo Nazionale può essere revocato per giusta causa dal Comitato Esecutivo (con delibera assunta a maggioranza dei suoi membri) ovvero dal Presidente dell'Associazione.
Per "*giusta causa*" s'intende il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - (i) mancato pagamento della quota associativa (ove il membro sia Socio) o del contributo minimo (ove il membro sia Sostenitore);
 - (ii) condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione con gli Organi dell'Associazione;
 - (iii) condotta potenzialmente dannosa per il perseguimento degli scopi Sociali o per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi; o

- (iv) condotta non improntata a correttezza, lealtà, legalità, rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e comunque dei principi fondanti dell'Associazione.
4. Qualora un membro del Collegio Direttivo Nazionale non possa più esercitare le sue funzioni nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza dell'Organo, gli altri componenti possono provvedere con delibera alla temporanea sostituzione mediante cooptazione. I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva riunione del Comitato Esecutivo; chi venga eletto in luogo di membro del componente del Collegio Direttivo Nazionale cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.
5. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l'intero Collegio Direttivo Nazionale s'intenderà decaduto. In tale ipotesi il Collegio Direttivo Nazionale dovrà essere ricostituito, entro 6 (sei) mesi, con procedura avviata a cura del Presidente dell'Associazione.

Articolo 16

Poteri del Collegio Direttivo Nazionale

1. Il Collegio Direttivo Nazionale ha funzioni: (i) di aggregazione, organizzazione e coordinamento, a livello nazionale, dei Responsabili Territoriali e, in generale, delle attività associative; (ii) di stimolo, impulso, organizzazione e promozione di eventi associativi; (iii) di sviluppo e promozione dell'attività dell'Associazione; il tutto, nel rispetto del presente Statuto e di quanto deliberato dai competenti Organi dell'Associazione.

In particolare, il Collegio Direttivo Nazionale:

- (i) formula proposte e avanza progetti da sottoporre al Consiglio Amministrativo e/o all'Assemblea e/o al Presidente dell'Associazione e/o al Comitato Esecutivo;
- (ii) formula pareri consultivi su progetti di gestione dell'Associazione;
- (iii) sviluppa e promuove attivamente l'attività associativa;
- (iv) promuove e organizza singoli eventi, che saranno previamente autorizzati dal Comitato Esecutivo ovvero dal Presidente;
- (v) organizza e cura la gestione ordinaria della vita associativa;
- (vi) coordina le attività e mantiene i rapporti con i Soci, Sostenitori, volontari nonché con il personale dipendente e collaboratori;
- (vii) ha funzioni di coordinamento, a livello nazionale, delle attività regionali, provinciali e locali (comunali/cittadine);
- (viii) designa i Responsabili Territoriali; e
- (ix) coordina, a livello nazionale, le attività dei Responsabili Territoriali nominati dal Comitato Esecutivo.

Il tutto, nel rispetto del presente Statuto nonché di quanto tempo per tempo deliberato dai competenti Organi dell'Associazione.

Articolo 17

Riunioni del Collegio Direttivo Nazionale

1. Il Collegio Direttivo Nazionale si riunisce: (i) ogni qual volta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione; nonché (ii) ogni qual volta ne facciano richiesta un numero pari ad almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Collegio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (quali ad esempio lettera, posta elettronica, telefax; ove ritenuto, anche verbalmente). L'avviso di

convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà indicare il luogo, il giorno, la data e l'ora dell'eventuale in seconda convocazione.

L'avviso dovrà essere ricevuto da tutti i membri del Collegio Direttivo Nazionale almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione potrà essere comunicata almeno il giorno prima dell'adunanza.

Il Collegio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

3. Il Collegio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le delibere del Collegio Direttivo Nazionale sono adottate (in prima e in seconda convocazione) con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Quanto sopra, salvo gli specifici *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da specifiche previsioni del presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione.
4. In caso di parità di voti, quale che sia il *quorum* per approvare una delibera, il voto del Presidente avrà valore doppio (c.d. "*casting vote*").
5. Le delibere devono essere adottate con voto palese. Tuttavia: (i) il Collegio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, potrà indicare volta per volta singole delibere da assumersi, per la delicatezza o riservatezza degli argomenti trattati, con voto segreto; e (ii) con regolamento del Consiglio Amministrativo e/o del Comitato Esecutivo, potranno essere previste specifiche materie in cui lo scrutinio sia effettuato con voto segreto.
6. I verbali delle sedute del Collegio Direttivo Nazionale con le annesse delibere devono essere redatti a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell'Associazione devono essere approvati dal Collegio Direttivo Nazionale.
7. Ogni membro del Collegio Direttivo Nazionale ha diritto di partecipare alle riunioni del Collegio Direttivo Nazionale anche tramite mezzi di telecomunicazione, senza l'osservanza di particolari formalità, sempre che siano assicurate la piena partecipazione e la possibilità di intervento.
8. Le delibere del Collegio Direttivo Nazionale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun membro del Collegio Direttivo Nazionale il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio Direttivo Nazionale medesimo.
La decisione è assunta solo e quando pervengano alla sede dell'Associazione, i consensi o le adesioni da parte della maggioranza assoluta dei membri del Collegio Direttivo Nazionale.
Quanto sopra, salvo il rispetto di maggioranze deliberative più qualificate (ossia: superiori alla maggioranza assoluta) previste nel presente Statuto con riguardo a determinate materie oggetto di deliberazione
Spetta al Presidente raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Soci, ai membri del Comitato Esecutivo ed ai membri del Collegio Direttivo

Nazionale, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i membri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà dei membri del Collegio Direttivo Nazionale devono essere conservati dall'Associazione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 18 **Organi Territoriali**

1. Il Collegio Direttivo Nazionale ha il potere di designare per la nomina quale **Responsabile Territoriale** ciascun Socio o ciascun Sostenitore che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuisca alla realizzazione degli scopi associativi mediante la promozione attiva, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività associativa e delle singole attività rientranti negli scopi dell'Associazione, a livello territoriale.
I candidati designati con delibera dal Collegio Direttivo Nazionale potranno essere nominati come Responsabili Territoriali dal Comitato Esecutivo (a suo libero giudizio), con delibera assunta a maggioranza e con voto favorevole del Presidente dell'Associazione (a suo libero giudizio).
Il Comitato Esecutivo provvederà in ordine alla candidatura entro i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta da parte del Collegio Direttivo Nazionale. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda del candidato entro il predetto termine, la domanda s'intende respinta. In caso di diniego (espreso o tacito), né l'Associazione né gli Organi che abbiano assunto detta delibera sono tenuti ad esplicitare la motivazione del diniego.
2. È requisito per essere nominato Responsabile Territoriale (e per mantenere tale qualifica) essere Socio o Sostenitore. Pertanto, la perdita della qualifica di Socio o di Sostenitore farà automaticamente perdere anche quella di Responsabile Territoriale.
3. Ciascun Responsabile Territoriale ha la funzione e il potere, a livello territoriale (e pertanto nell'area geografica allo stesso assegnata) di: *(i)* aggregare, organizzare e coordinare le attività associative; *(ii)* stimolare, dare impulso, organizzare e promuovere eventi associativi; *(iii)* sviluppare e promuovere l'attività dell'Associazione; il tutto, nel rispetto del presente Statuto e di quanto deliberato dai competenti Organi dell'Associazione. In particolare, ciascun Responsabile Territoriale potrà:
 - (i)* formulare proposte e avanzare progetti da sottoporre al Collegio Direttivo Nazionale e/o al Consiglio Amministrativo e/o al Comitato Esecutivo e/o all'Assemblea;
 - (ii)* formulare pareri consultivi su progetti di gestione dell'Associazione;
 - (iii)* sviluppare e promuovere attivamente l'attività associativa;
 - (iv)* promuovere e organizzare singoli eventi, che saranno previamente autorizzati dai competenti Organi dell'Associazione;
 - (v)* coordinare le attività e mantenere i rapporti con i Soci, Sostenitori, volontari nonché con il personale dipendente e collaboratori; nonché
 - (vi)* coordinare, a livello locale, le attività della propria area geografica di competenza con quelle svolte da altri Responsabili Territoriali.Il tutto, nel rispetto del presente Statuto nonché di quanto tempo per tempo deliberato dai competenti Organi dell'Associazione.

4. Il Comitato Esecutivo (con voto favorevole del Presidente), sentito il parere del Collegio Direttivo Nazionale, potrà distinguere i Responsabili Territoriali a seconda della rispettiva area di competenza assegnata (a titolo esemplificativo, si ipotizza una suddivisione in Responsabili Territoriali “Regionali”, “Provinciali” e “Comunali/Cittadini”).
In tal caso (ovvero nelle aree geografiche in cui venga determinata tale suddivisione), il Responsabile Regionale avrà il potere di designare per la nomina i Responsabili Provinciali (nel territorio della regione di sua competenza); e i Responsabili Provinciali, a loro volta, avranno il potere di designare per la nomina i Responsabili Comunali/Cittadini (nella provincia di rispettiva competenza).
5. Le attività dei Responsabili Territoriali saranno coordinate, a livello nazionale, dal Collegio Direttivo Nazionale, che avrà tra l’altro il compito di controllo e supervisione delle attività compiute o programmate da suddetti Responsabili Territoriali e ne risponderà nei confronti del Comitato Esecutivo e del Presidente.
6. Su proposta del (o comunque sentito il parere del) Collegio Direttivo Nazionale, con delibera del Comitato Esecutivo (con voto favorevole del Presidente, a suo libero giudizio), ciascun Responsabile Territoriale potrà essere rimosso dall’incarico per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - (i) mancato pagamento della quota associativa (ove il Responsabile Territoriale sia Socio) o del contributo minimo (ove sia Sostenitore);
 - (ii) condotta incompatibile con gli scopi dell’Associazione e con il dovere di collaborazione con gli Organi dell’Associazione;
 - (iii) condotta potenzialmente dannosa per il perseguimento degli scopi Sociali o per il funzionamento dell’Associazione e dei suoi Organi; o
 - (iv) condotta non improntata a correttezza, lealtà, legalità, rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e comunque dei principi fondanti dell’Associazione.
7. Il Presidente dell’Associazione o, in mancanza, il Comitato Esecutivo ovvero, in mancanza, il Consiglio Amministrativo, hanno facoltà di determinare con regolamento le modalità di esercizio delle attività territoriali. Tale regolamento potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituire una “Assemblea Territoriale” (che a sua volta potrà articolarsi in Assemblea “Nazionale”, “Regionale”, “Provinciale”, “Comunale/Cittadina”) formata da tutti i Sostenitori di una specifica area territoriale di competenza, con ruoli consultivi e propositivi a livello territoriale.

Articolo 19 **Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che sostituiscono gli effettivi in ogni caso di cessazione o impedimento non temporaneo.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Amministrativo (con il voto favorevole del Presidente), e dura in carica per 5 (cinque) esercizi. Al termine del mandato, ciascun membro del Collegio dei Probiviri può essere riconfermato.
3. Il Collegio dei Probiviri è irrevocabile dall’Assemblea.
4. Il Collegio Dei Probiviri decide inappellabilmente, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure. Ad esso è demandata la risoluzione di tutte le controversie che riguardino

l'Associazione, i suoi Organi o alcuni tra essi. Può, di propria iniziativa o su sollecitazione delle parti, procedere ritualmente ogni qual volta sia chiamato a svolgere la funzione di arbitro per questioni economiche.

Svolge altresì il controllo dei conti dell'Associazione, qualora lo richiedano tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci o quando lo ritenga autonomamente opportuno.

Ha facoltà di intervento in Assemblea, con diritto di parola. Può unire, al bilancio preventivo o consuntivo, proprie osservazioni.

Articolo 20

Sindaco Unico – Collegio Sindacale – Revisore dei Conti – Tesoriere

1. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o necessario, potrà (e, ricorrendone le condizioni di cui alla normativa tempo per tempo vigente, dovrà) provvedere alla nomina di: *(i)* un **Sindaco Unico**; ovvero *(ii)* un **Collegio Sindacale** composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

Al Sindaco Unico o ai membri del Collegio Sindacale si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Il Sindaco Unico ovvero i membri del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto finanziamento. Essi esercitano inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un Revisore Contabile o nel caso in cui il Sindaco Unico ovvero uno dei componenti del Collegio Sindacale sia un revisore legale iscritto in apposito registro.

Il Sindaco Unico ovvero ciascun membro del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove nominato, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale resteranno in carica per 5 (cinque) esercizi. Al termine del mandato, ciascun Sindaco potrà essere riconfermato.

2. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o necessario, potrà (e, ricorrendone le condizioni di cui alla normativa tempo per tempo vigente, dovrà) provvedere alla nomina di un **Revisore dei Conti**.

Ove nominato, Revisore dei Conti resterà in carica per 5 (cinque) esercizi. Al termine del mandato, il Revisore dei Conti potrà essere riconfermato.

3. L'Assemblea può nominare il **Tesoriere**. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto consuntivo e quello preventivo. Il Tesoriere può essere un membro dell'Associazione o un terzo; l'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di Sindaco Unico o di Membro del Collegio Sindacale nonché con quello di Revisore.

Articolo 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno seguente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Amministrativo redige il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo di quello decorso.

L'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo avverrà entro il 31 maggio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

3. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti al momento della redazione, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.
4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 22 **Estinzione e scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il Consiglio Amministrativo procederà alla nomina di un liquidatore ed il patrimonio che residuerà successivamente al pagamento dei creditori sarà devoluto ad altri enti del terzo settore che persegua i medesimi scopi, secondo le disposizioni del liquidatore stesso e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 23 **Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie di carattere sociale o associativo tra i Soci, i Sostenitori, i Responsabili Territoriali o gli incaricati in qualunque Organo dell'Associazione, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, e comunque qualsiasi controversia che sorgesse in dipendenza dell'interpretazione o esecuzione delle norme del presente Statuto (e dei regolamenti in caso emanati ai sensi dello Statuto), saranno sottoposte all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Con l'adesione all'Associazione, il Socio, il Sostenitore, ciascun membro di Organi dell'Associazione, designa irrevocabilmente come arbitro per ogni controversia il Collegio dei Probiviri.

Articolo 24 **Rinvio**

1. L'Associazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.